

STATUTO SCUOLA

Art. 1 – Istituzione.

1. E' istituita la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Trento a sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Dpr 10 aprile 1990, nr. 101, il cui Statuto è sottoposto ad approvazione del Consiglio Nazionale Forense.
2. Per lo svolgimento dell'attività didattica, la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Trento si avvale della collaborazione del CERMEG (Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica), associazione che riunisce studiosi delle Facoltà Giuridiche delle Università di Trento, di Padova (Sede di Padova e di Treviso) e di Verona, nonché di altre Università italiane e straniere.

Art. 2 – Finalità.

1. La Scuola Forense prepara i frequentanti a sostenere l'esame di Stato di avvocato, ma ha anche la funzione di integrare il tirocinio dei medesimi offrendo un contributo teorico e pratico di alta formazione e di aggiornamento professionale di tutti gli iscritti ad Albi e Registri.
2. La Scuola Forense realizza i propri scopi istituzionali nel rispetto degli inderogabili principi fondamentali enunciati dal successivo punto 3.

3. Principi fondamentali.

1. Il corso di formazione professionale della Scuola Forense è organizzato in funzione dell'esame di Stato di avvocato e, dunque, è basato sulla metodologia giuridica, in conformità ai criteri sulla base dei quali la commissione d'esame procede alla valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali. Tali criteri sono orientati alla retorica forense, i cui principi informano l'attività didattica della Scuola, e sono espressamente stabiliti dall'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 nr. 1578 (come modificato dall'art. 1 bis della legge 18 luglio 2003 n. 180) nei seguenti termini: *a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) capacità concreta di soluzione di specifici problemi giuridici; c) conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) capacità di cogliere profili interdisciplinari; e) padronanza delle tecniche di persuasione.*
2. La didattica è fondata su un approccio casistico e si realizza in sessioni interattive e dialogiche che consistono nella presentazione di pareri stragiudiziali o atti giudiziari e nella contestuale illustrazione (anche attraverso apposite simulazioni dell'attività forense) di casi controversi tratti dalla giurisprudenza recente, possibilmente attinenti alla composizione di contrasti interpretativi da parte delle sezioni unite civili e penali della Corte di Cassazione. Ne consegue che i docenti incaricati organizzano l'attività didattica in una prospettiva concreta, predisponendo l'illustrazione di casi controversi liberamente ma effettivamente scelti dall'esperienza giudiziaria nelle materie oggetto dei singoli seminari, indicando a propria discrezione il procedimento argomentativo più idoneo per la soluzione del problema disputato.

3. In funzione della preparazione all'esame di avvocato, l'attività formativa si svolge attraverso la discussione e la correzione di pareri e di atti riguardanti essenzialmente le materie fondamentali, con la conseguente prospettazione di tracce su casi pratici di diritto civile, penale e amministrativo, in osservanza dello schema attualmente vigente per le prove scritte di abilitazione, tenendo in considerazione sia i problemi di diritto sostanziale che quelli di diritto processuale. Sulle altre materie, previste per l'esame orale dall'art. 17 bis del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (e successive modifiche ed integrazioni), sono tenute esercitazioni interdisciplinari su questioni interessanti discusse e decise dalla giurisprudenza (costituzionale, tributaria, ecclesiastica, internazionale e comunitaria, previdenziale o disciplinare).

4. In funzione dell'addestramento concreto all'attività professionale e come supporto formativo al tirocinio nello studio legale, l'attività didattica (che a titolo puramente esemplificativo consiste in lezioni, seminari, esercitazioni, correzioni di pareri e di atti) è caratterizzata dalla testimonianza pratica e, dunque, può essere utilmente svolta solo da docenti che, anche se professori universitari, siano (o siano stati) avvocati o magistrati con accertata esperienza.

5. La partecipazione dei praticanti avvocati al corso di formazione è interattiva e non può limitarsi ad una frequenza meramente passiva; è sottoposta a simulazioni periodiche dell'esame di avvocato e ad una verifica finale del profitto. La verifica consiste nella valutazione della frequenza, della partecipazione alle simulazioni ed alle esercitazioni, della prova scritta finale e della discussione orale dell'elaborato.

Art. 4 – Organi della Scuola.

1. La Scuola Forense è coordinata dal Direttore ed è retta dal Consiglio Direttivo. Entrambi tali organi sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento per la stessa durata del medesimo.

2. Il Direttore assume la responsabilità scientifica della Scuola Forense e la rappresenta nei confronti dei terzi, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo e del Consiglio dell'Ordine. In caso di necessità, il Direttore può compiere tutti gli atti e le operazioni utili alla corretta amministrazione della Scuola e ne riferisce al Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato.

3. Il Consiglio Direttivo elabora il programma e controlla il funzionamento e gli esiti dell'attività didattica; conferisce gli incarichi d'insegnamento, stabilendo i relativi compensi; nomina i responsabili dell'attività di tutorato e gli eventuali collaboratori organizzativi ed amministrativi; fissa il contributo annuo di iscrizione alla Scuola; predispone annualmente il rendiconto economico dell'intera attività della Scuola e lo sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 5 – Destinatari.

Il corso è rivolto agli iscritti nel registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Trento, ma sono ammessi anche gli iscritti ai registri di altri Ordini Forensi nonché coloro che hanno già frequentato la Scuola, nei limiti dei posti residui disponibili.

Art. 6 – Obbligo di frequenza.

Il corso di formazione professionale della Scuola Forense si svolge annualmente.

La frequenza ha funzione integrativa e non sostituiva della pratica forense (art. 3, primo comma, Dpr 10 aprile 1990 nr. 101) e del tirocinio biennale in uno studio legale.

La frequenza del corso è un obbligo per gli iscritti nel registro dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Trento nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento per lo svolgimento della pratica forense approvato dal Consiglio dell'Ordine.

Art- 7 – Diploma finale.

Alla fine di ogni anno di corso si svolge la verifica del profitto, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della Scuola.

L'esito positivo della verifica finale di cui all'art. 3, quinto comma risulterà da attestazione sottoscritta dal Direttore della Scuola e sarà titolo per il conseguimento del certificato di compiuta pratica a sensi del regolamento per lo svolgimento della pratica forense approvato dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 – Tassa di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Consiglio dell'Ordine stabilisce l'importo della tassa di iscrizione.

Art. 9 – Programma.

La struttura didattica della Scuola Forense è conforme ai criteri indicati dall'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (come modificato dall'art. 1 bis della legge 18 luglio 2003 n. 180), nonché dai punti 1, 7 e 16 della circolare 9 dicembre 2003 del Consiglio Nazionale Forense e dal parere 28 aprile 2004 del Ministro all'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio Direttivo della Scuola è delegato ad organizzare l'attività del corso di formazione sulla base dei seguenti moduli didattici.

1. Modulo propedeutico. Retorica e argomentazione forense. Tecnica di redazione degli atti e dei pareri; ricerca delle fonti; ordine degli argomenti; stile e linguaggio giuridico. Esempi pratici di stesura di pareri e atti in materia di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

2.- Prima fase seminariale. La redazione del parere stragiudiziale. Presentazione e discussione di casi in materia regolata dal codice civile e dal codice penale. Simulazione dell'esame e correzione individuale degli elaborati.

3.- Esercitazioni interdisciplinari. Le materie dell'esame orale. Presentazione di casi pratici tratti dalla giurisprudenza costituzionale, tributaria, ecclesiastica, internazionale o comunitaria, nonché dalla giurisprudenza previdenziale o disciplinare forense.

4.- Seconda fase seminariale. La stesura dell'atto giudiziale. Presentazione di atti di diritto civile, di diritto penale e di diritto amministrativo, con discussione di questioni di diritto processuale. Simulazione dell'esame e correzione individuale degli elaborati.

5.- Modulo conclusivo. Esercitazioni di scrittura giuridica e verifica finale. Esercitazioni pratiche di redazione di scritture difensive. Esame scritto su un caso pratico e discussione orale dell'elaborato scritto.